SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1305)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1978

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto presidenziale 7 ottobre 1970, n. 820, è stata eretta in ente morale l'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, la quale persegue finalità altamente morali proponendosi, tra l'altro, di promuovere e cementare l'unione di tutti i dipendenti in congedo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di prestare loro assistenza morale ed economica, di rinsaldare i vincoli di cameratismo e fratellanza con i colleghi ancora in servizio.

L'Associazione trae i mezzi finanziari ordinari necessari per la realizzazione delle proprie finalità soprattutto dai contributi dei soci; tali entrate non sono però sufficienti a garantire un adeguato sviluppo dell'attività associativa che consenta di impiegare tutte le energie disponibili per la realizzazione degli scopi sociali.

Si rende, pertanto, necessario, in analogia a quanto si è stabilito con la legge 31 luglio luglio 1956, n. 935, per le Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e con legge 20 ottobre 1960, n. 1266, per l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, concedere un congruo contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza mediante apposito stanziamento in bilancio.

A tale esigenza risponde l'unito disegno di legge, il quale nell'articolo 1 stabilisce la misura massima della sovvenzione che può essere concessa per ogni esercizio finanziario e nell'articolo 2 assicura la copertura della spesa.

Il disegno di legge, decaduto per fine legislatura, viene ripresentato alle Camere con le modifiche indicate negli articoli 1 e 2, riguardanti la decorrenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di lire 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo numero 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1978 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.